

Il Comune di Borgo a Mozzano non ha previsto alcun tipo di detrazione TASI ma concede riduzioni e/o esenzioni in base al reddito ISEE del nucleo familiare, a tal fine per presentare la domanda di riduzione e/o esenzione bisogna presentarsi all'Ufficio Tributi con il nuovo MOD. ISEE entro il 30 settembre 2015

Scadenza pagamento acconto TASI
16 Giugno 2015

Scadenza pagamento saldo TASI
16 Dicembre 2015

Scadenza presentazione dichiarazione TASI 2014
30 Giugno 2015


TIPOLOGIA	ALIQUTA
Abitazione Principale	2‰
Altri Fabbricati	2,5‰
Aree Fabbricabili	####

TARI

La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane immutata e costituisce il consolidamento della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Il Comune di Borgo a Mozzano ha affidato a Sistema Ambiente SpA la gestione del tributo, riservandosi la possibilità di concedere riduzioni e/o esenzioni in base al reddito ISEE del nucleo familiare, a tal fine per presentare la domanda di riduzione e/o esenzione bisogna presentarsi all'Ufficio Tributi con il nuovo MOD. ISEE entro il 30 settembre 2015

Sistema Ambiente SpA provvederà a recapitare i modelli F24 già compilati per effettuare i pagamenti dell'imposta.



IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015

Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).

La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno. Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, è divenuta nel 2014 un'imposta aggiuntiva all'IMU, con l'applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest'ultima imposta.

Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall'IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall'IMU) e, dall'altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito in L. 133/2013.

IMU

La Componente IUC definita IMU mantiene il medesimo regime applicativo in vigore nel 2013, con esenzione dal pagamento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 708).

La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte già per il 2013 in relazione ad immobili equiparati all'abitazione principale:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato;
- immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia,
- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in struttura;
- una sola unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (*vedere regolamento IUC*)
- **A partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

La disciplina dell'imposta rimane immutata, in particolare per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell'imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all'Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base.

TIPOLOGIA	ALIQUTA
Abitazione Principale	4‰
Altri Fabbricati	8‰
Aree Fabbricabili	10,6‰

È prevista un'ulteriore aliquota pari al **5‰** per i **fabbricati concessi in comodato gratuito** a condizione che oltre al fabbricato adibito ad abitazione principale e a quello che viene concesso in comodato il concedente possieda unicamente un altro fabbricato per non più del **49‰**.

Scadenza pagamento acconto IMU 16 Giugno 2015

Scadenza pagamento saldo IMU 16 Dicembre 2015

Scadenza presentazione dichiarazione IMU (per le variazioni 2014) 30 Giugno 2015

TASI

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU.

La base imponibile del nuovo tributo non è più costituita (come nella maggiorazione sui servizi applicata alla Tares nel 2013) dalla superficie dell'immobile, ma è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, vale a dire il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).

Per l'individuazione del **soggetto passivo**, il Legislatore ha previsto la suddivisione del carico impositivo tra possessore dell'immobile ed utilizzatore in tutti i casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (inquilino, comodatario, usuario, anche con riferimento a fabbricati rurali strumentali ed ai terreni): in tale ipotesi, la normativa prevede infatti che il possessore dell'immobile e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (per cui il Comune non potrà prevedere a livello regolamentare che l'imposta sia versata unicamente dal proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile, né potrà agire nei confronti del proprietario per recuperare la quota di imposta eventualmente non versata dall'occupante dell'immobile), in relazione alla quale sarà il Comune, con propria delibera di natura regolamentare, a stabilire la misura del tributo da porre a carico dell'utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI (comma 681).

L'aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 e 677) nella misura dell'1 per mille, che l'Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può ridurre, fino ad azzerarla.

La stessa misura dell'aliquota, anche per l'anno 2015, può essere aumentata, ma fino alla misura massima del 2,5 per mille.

Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.